



**Comune di Arta Terme
Provincia di Udine**

Deliberazione Consiliare dd. 29/09/2017, n. 54

**SOCIETÀ PARTECIPATE:
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
PARTECIPAZIONI**

(Art. 24, comma 1, Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Parte prima – Relazione tecnica

Premesse: adempimenti ricognizione straordinaria delle partecipazioni

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016, integrato con il recente D. lgs. 16 giugno 2017, n. 100) impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni”, entro il termine del 30 settembre 2017 (*rispetto all’originario termine del 23 marzo 2017*).

L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell’entrata in vigore del decreto), individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall’ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

La valutazione dell’ente deve partire da un’analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

L’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che possono essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento di:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il medesimo art. 4, ai commi 3 e seguenti, definisce anche ulteriori attività delle partecipate pubbliche, come la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività di G.A.L. (gruppo azione locale), la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il successivo art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016, nel definire i tempi e le modalità della razionalizzazione periodica delle partecipate, prevede che i piani di razionalizzazione debbano essere adottati per le società che:

- a) non rientrino in alcuna delle categorie del citato art. 4 del Testo Unico;
- b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro: per la ricognizione relativa al triennio 2017-2019, in fase di prima applicazione il riferimento al fatturato è fissato in € 500 mila (art. 26, comma 12 quinquies del D.Lgs. 175/2017);
- e) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
- f) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) nei cui confronti si ravvisi la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Nel caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, all'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Il Piano – che comprende la ricognizione e la parte operativa - è stato adottato con Decreto del Sindaco N° 2/2015 del 31 marzo 2015, Prot. N° 1898.

Il presente documento costituisce aggiornamento al Piano operativo.

Società partecipate dal Comune di Arta Terme al 23 settembre 2016

Il comune di Arta Terme partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società, oggetto della presente ricognizione straordinaria:

Denominazione	anno costituzione	quota partecipazione	Note
Carniacque S.p.A. Tolmezzo	2000	0,8217 %	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile
Escomontagna FVG S.p.A. – Arta Terme	2008	0,73 %	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile
Legno Servizi Società Cooperativa – Tolmezzo	1995	1,04 %	Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile

Il Comune di Arta Terme non ha partecipazioni indirette rilevanti ai fini della ricognizione, in quanto non ha partecipazioni detenute per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte del Comune stesso.

CARNIACQUE S.P.A.

ragione sociale	CARNIACQUE SPA
sede legale	Via Aita 2/H – 33028 Tolmezzo (UD)
codice fiscale/partita iva	02156920304
oggetto sociale	Gestione servizi pubblici locali
Capitale sociale	Euro 620.670,00
misura della partecipazione	0,82 % - (n. 10.000 azioni del valore nominale di € 0,51 per un totale complessivo di € 5.100)
durata impegno	31.12.2030
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società (3) e relativo trattamento economico	presidente € 27.900,00 consigliere € 4.320,00 consigliere € 3.780,00 (compensi annui lordi, dato riferito all'anno 2015)
Incarico revisori della società (3) - Dati riferiti al 2015	Compensi totali € 33.919,00
Personale Dati riferiti al 2015	Numero medio dipendenti n. 47 unità Costo annuo lordo € 1.782.451,00

Il Consiglio ha formalmente aderito alla Società con la quota sopra indicata: il mantenimento della partecipazione è stato formalmente deciso, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 19.02.2011, n° 9 – esecutiva agli effetti di legge.

La Società Carniacque S.p.A., è costituita per la realizzazione di attività istituzionali (gestione servizio idrico-integrato) del Comune, al fine di una razionalizzazione del servizio, finalizzata al superamento di una eccessiva frammentazione delle gestioni delle risorse idriche.

Si deve peraltro considerare che il ciclo idrico integrato è sottoposto alle direttive dell'AEEGSI – Autorità per l'energia elettrica, gas e servizio idrico – a cui si rimanda per gli approfondimenti.

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipate dal Comune.

L'attività di Carniacque s.p.a. consiste nella gestione del servizio idrico integrato e rientra tra le attività che possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni (art. 4, comma 2, del TU). Il servizio erogato riguarda la "... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

Con riferimento alle previsioni dell'art. 20, comma 2, del D, Lgs. 175/2017:

- con riferimento all'esercizio 2015 il numero di amministratori – fissato in tre (3) - era inferiore al numero dei dipendenti (44, valore medio anno 2015);
- Carniacque s.p.a. non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Carniacque s.p.a. nel triennio precedente al 23.09.2016, ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro, come di seguito evidenziato:

2013	2014	2015	Media triennio
€ 5.431.142	€ 6.399.371	€ 7.567.360	€ 6.465.957,67

- I risultati di esercizio sono stati positivi nei cinque esercizi precedenti il 23.09.2016:

2011	2012	2013	2014	2015
€ 10.918	€ 27.407	€ 157.295	€ 304.256	€ 622.144

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- L'attivazione del percorso di fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A. con C.A.F.C. SpA di Udine (operante nel medesimo ambito di attività e a totale controllo pubblico) era in corso alla data del 23 settembre 2016 ed è stato completato entro il 31 dicembre 2016: l'operazione di fusione ha permesso e permetterà decisi risparmi e l'ottimizzazione della gestione (*Fusione per incorporazione nella società CAFC S.p.A., gestore unico d'ambito del SII della Provincia di Udine, individuato con delibera dell'Ente di Governo dell'Ambito, n. 19 del 07.10.2015*).

ESCO MONTAGNA FVG S.P.A. (trasformata in ESCO MONTAGNA FVG SRL)

ragione sociale	ESCO MONTAGNA S.r.l.
sede legale	Via Nazionale, 11 33022 Arta Terme (UD)
partita iva	02522090303
data costituzione	28.03.2008 come SpA, trasformata in Srl nel 2016
durata impegno	fino al 31.12.2050
capitale sociale (al 31.12.2013)	Euro 275.000,00
partecipazione posseduta	0,73 %
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società (3) e relativo trattamento economico	presidente € 12.690,00 VicePresidente: rinuncia al compenso consigliere € 8.640,00 (compensi annui lordi, dato riferito all'anno 2015)
Incarico revisori della società (3) - Dati riferiti al 2015	Compensi totali € 24.321,00
Personale Dati riferiti al 2015	Numero medio dipendenti n. 3 unità Costo annuo lordo € 119.454,00

Il Consiglio comunale ha formalmente aderito alla Società con la quota sopra indicata: il mantenimento della partecipazione è stato formalmente deciso, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 19.02.2011, n° 9 – esecutiva agli effetti di legge.

La Società è stata costituita ed opera nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie.

In particolare è specializzata nella costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, peraltro già presenti in sette Comuni della Carnia, al fine di produrre e fornire all'utenza riscaldamento a costi contenuti. Questo Comune – sia per gli impianti di edifici a destinazione istituzionale (sede municipale, scuole, ecc.) sia per una parte di utenze private – beneficia della gestione dell'impianto di teleriscaldamento attivato.

Essendo la Società in continuo sviluppo ed espansione vi sono le prospettive e concrete possibilità di creare nuovi impianti a biomasse nei comuni carnici dando sempre maggiore copertura al territorio per l'utilizzo di questo sistema di produzione termica.

Esco Montagna Fvg s.r.l. gestisce servizi pubblici di teleriscaldamento (produzione e distribuzione, in questo Comune e in altri Comuni della Carnia), attività che rientrano tra quelle che possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni, per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TU. I servizi erogati rientrano tra le attività finalizzate alla "... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", trattandosi di attività necessarie per soddisfare i bisogni di base della comunità locale, garantendo agli utenti la fornitura di acqua calda con conseguenti risparmi sui costi di riscaldamento per l'Ente, famiglie e imprese.

Per quanto attiene la valutazione delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si sottolinea che:

- con riferimento all'esercizio 2015 il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (3, valore medio anno 2015);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- la società nel triennio precedente al 23.09.2016, ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000, come evidenziato di seguito:

2013	2014	2015	media triennio
€ 1.661.750	€ 1.562.364	€ 1.661.750	€ 1.612.359

- la società, ha prodotto un risultato positivo in tutti cinque gli esercizi precedenti al 23.09.2016:

2011	2012	2013	2014	2015
1.314	5.023	154.749	35.819	17.736

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto nel corrente 2017 sono già stati adottati provvedimenti di contenimento delle spese, fra le quali la riduzione dei compensi degli amministratori e la nomina del sindaco unico in luogo del collegio sindacale;
- non vi sono necessità di aggregazione.

LEGNO SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA

ragione sociale	LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
sede legale	Via Divisione Garibaldi n. 8 - 33028 Tolmezzo (UD)
partita iva	01917700302
data costituzione	15.09.1995
durata impegno	fino al 31.12.2050
capitale sociale (al 31.12.2015)	Euro 50.692,00
partecipazione posseduta	1,04% (valore nominale Euro 516,00)
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società	presidente – rinuncia compenso

(5) e relativo trattamento economico	vicepresidente – rinuncia compenso consigliere - € 1.200 consiglieri – rinuncia compenso (compensi annui lordi, dato riferito all’anno 2015)
Incarico di revisore della società (1) - Dati riferiti al 2015	Compensi totali € 3.640,00
Personale Dati riferiti al 2015	Numero medio dipendenti n. 1 unità Costo annuo lordo € 28.091,00

Il Consiglio ha formalmente aderito alla Società con la quota sopra indicata: il mantenimento della partecipazione è stato formalmente deciso, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 19.02.2011, n° 9 – esecutiva agli effetti di legge.

La Società è stata costituita per commercializzare e valorizzare le risorse forestali della Regione.

Per quanto riguarda i presupposti di cui all’art. 4, comma 2, del TU, la partecipazione rientra tra quelle che possono essere mantenute, ai sensi dell’art. 4, comma 2, (lett. a, “... *produzione di un servizio di interesse generale* ...”), con riferimento alle attività di gestione forestale mediante i c.d. “mandati alla gestione” o i “mandati alla vendita”, volti allo sfruttamento delle risorse boschive del patrimonio forestale del Comune, compresa la gestione sotto il profilo silvo-colturale, le utilizzazioni boschive, il taglio e la commercializzazione del legname, ecc.

In particolare modo la Società si propone per la realizzazione di attività istituzionali dei Comuni, quali la “Borsa del legno” a livello regionale per la gestione della proprietà collettiva pubblica e privata, al fine di valorizzare i prodotti forestali e ottenere una maggiore valenza contrattuale sul mercato.

Inoltre, la valorizzazione delle foreste secondo criteri di sostenibilità ambientale viene attuata dalla Società medesima mediante la promozione della Gestione Forestale disponibile (GFS).

Per quanto attiene la valutazione delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del TU, la medesima può essere definita come segue:

- con riferimento all’esercizio 2015 il numero di amministratori (4) è superiore al numero dei dipendenti (1, valore medio 2015);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- come risulta dalla tabella seguente, la società, nel triennio precedente alla data di riferimento, ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro:

2013	2014	2015	media triennio
€ 1.539.326	€ 1.175.881	€ 1.165.504	€ 1.293.570,33

- la società ha conseguito risultati negativi limitatamente a due dei cinque esercizi precedenti alla data di riferimento:

2011	2012	2013	2014	2015
€ 1.203	€ 3.092	- € 30.882	- € 22.310	€ 4.711

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, visto che è stato deciso, nel corso del corrente 2017, l’azzeramento dei compensi degli amministratori, fatti salvi i rimborsi spesa;
- non vi sono necessità di aggregazione.

Arta Terme, 22 settembre 2017

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Luigina Scarabelli

Il Segretario comunale
f.to dott. Bruno Cimenti

Parte seconda - Esito della ricognizione straordinaria - Conclusioni e misure da adottare

Conclusioni

Evidenziato e valutato quanto sopra esposto, si può sottolineare che le partecipazioni attuali del Comune di Arta Terme sono di modesta entità e - nel rispetto delle disposizioni introdotte con la nuova formulazione del D. Lgs. 175/2016 – possono essere considerate compatibili (*con l'eccezione della partecipazione in LegnoServizi, come di seguito motivato*) con le finalità istituzionali dell'ente, soprattutto nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi, aumentandone efficienza ed efficacia, nonché al fine di promuovere, sviluppare e valorizzare al meglio il territorio e le proprie risorse.

Oltre a quanto sopra, vanno tenuti presente i contesti storico, sociale e territoriale in cui opera il Comune e le scelte che hanno portato la maggioranza dei Comuni del comprensorio carnico ad aderire alle società indicate. Anche queste partecipazioni, come molte altre attività di mantenimento della qualità dei servizi resi, contribuiscono a mantenere il presidio del territorio, delle sue risorse, in una logica di contenimento del decremento demografico attraverso l'ottimizzazione delle risorse.

Si ritiene che questi obiettivi siano raggiungibili anche tramite le attività di queste società partecipate.

Per tutte le società partecipate gli oneri a carico del bilancio comunale sono pari a zero: non vi sono risparmi concreti e diretti conseguibili e azioni da attivare, soprattutto alla luce dei provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del TU dalle singole assemblee dei soci di ciascuna società.

Le conclusioni possono essere come di seguito riassunte:

CARNIACQUE S.P.A.

Trattandosi di partecipazione ammissibile ex art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene fondamentale confermare il mantenimento della partecipazione, essendo la Società soggetto gestore del servizio idrico integrato, servizio che rientra tra le attività istituzionali del Comune, tenendo presente che la società è stata incorporata nel CAFC SpA dal 1 gennaio 2017 Per quanto esposto non si ritiene necessario uno specifico piano di razionalizzazione.

ESCO MONTAGNA FVG S.P.A. (trasformata in ESCO MONTAGNA FVG SRL)

Trattandosi di partecipazione ammissibile ex art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione nella Società Escro Montagna F.V.G. S.r.l derivante dalla trasformazione della preesistente SpA. Per quanto sopra esposto, non si dà luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU, che non si ritengono necessarie.

LEGNO SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA

Nell'evidenziare la criticità riscontrata rispetto a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 175/2016 (numero degli amministratori superiore al numero dei dipendenti), pur rientrando le attività della Società fra quelle per le quali la partecipazione è ritenuta ammissibile ex art. 4, comma 2, lett. a), non si ritiene, comunque, la partecipazione essenziale, in quanto non strettamente necessaria al perseguimento dei

fini istituzionali relativi al settore della gestione e sfruttamento del patrimonio boschivo. Si propone, pertanto, l'alienazione delle relative quote.

Misure da adottare

Per quanto sopra esposto e quale esito della ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, questa Amministrazione comunale intende confermare e mantenere le partecipazioni per le seguenti società:

1. Carniacque S.p.A.

2. Esco Montagna FVG S.p.A

L'Amministrazione comunale intende invece alienare le quote di partecipazione detenute per la seguente società:

3. LegnoServizi Società Cooperativa

L'esito della ricognizione straordinaria sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – e comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'atto di ricognizione – del quale il presente documento è parte integrante e sostanziale – sarà inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (*competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 175/2016*) e alla struttura di controllo e monitoraggio costituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze (*ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del citato D. Lgs. 175/2016*).

Arta Terme, 22 settembre 2017

IL SINDACO
f.to Luigi Gonano